

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 12

venerdì, 7 marzo 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”). *pag. 3*

Decreto del Presidente della giunta regionale 2 ot-

tobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)”. *” 6*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti. *” 73*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 82 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 101 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 16 - Abrogazione dell'allegato A del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 17 - Modifiche all'allegato B del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 18 - Modifiche all'allegato C del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 19 - Modifiche all'allegato F del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 20 - Modifiche all'allegato G del d.p.g.r. 47/R/2007

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 7 novembre 2013;

Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 129;

Considerato quanto segue:

1. è necessario modificare il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, per dare attuazione alle previsioni della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28) sui punti relativi all'individuazione delle prestazioni di estetica eseguibili al domicilio del committente ed all'uso, attualmente vietato, di laser estetici ed altri apparecchi a luce pulsata;

2. è stata rilevata l'opportunità, a seguito di approfondimenti tecnici anche con gli operatori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, di rivedere alcuni requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di estetista e per quelle di tatuaggio e piercing;

3. è, altresì, opportuno procedere alla manutenzione del testo, correggendo alcuni errori di tecnica legislativa e aggiornando i riferimenti normativi.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”) sono soppresse le parole “come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 sono soppresse le parole “da ultimo modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La manicure, il pedicure ed il make - up” possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.”

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:

“a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:

“1 bis. Ferma restando l'obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell'articolo 104.”

Art. 4

Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da “fermo restando” a “decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25” sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:

“b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti;”

Art. 6

Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “o sterilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “e sterilizzati”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2007 dopo la parola “giapponese” sono aggiunte le seguenti: “o altre tecniche tradizionali”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 82 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 82 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 1 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 della legge”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “di estetica o” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40” sono soppresse.

Art. 10

Modifiche all'articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. L'articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 85

Percorso formativo per estetista

1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:

a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;

b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.

2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:

a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;

2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;

b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;

c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.

3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");

b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un'esperienza lavorativa triennale.

4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000."

Art. 11

Modifiche all'articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "ai sensi degli articoli 80, 81 e 82" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 66 decies".

2. Il comma 2 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003 è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Art. 12

Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "ai sensi degli articoli 80, 81 e 82" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 66 decies".

2. Il comma 2 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Art. 13

Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "ai sensi degli articoli 80, 81 e 82" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 66 decies".

2. Il comma 2 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Art. 14

Modifiche all'articolo 101 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1" sono soppresse.

Art. 15

Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "al comune" sono sostituite dalle parole "allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività" e successivamente

le parole “da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “al comune” sono sostituite dalle seguenti: “al SUAP del comune ove ha sede l’attività”.

3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:

“b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.

Art. 16

Abrogazione dell’allegato A del d.p.g.r. 47/R/2007

1. L’allegato A (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di estetista ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogato. L’elenco delle attrezzature utilizzabili è quello contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica).

Art. 17

Modifiche all’allegato B del d.p.g.r. 47/R/2007

1. All’allegato B (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di tatuatore ai sensi dell’articolo 3, comma 2 bis della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

“7) Attrezzatura per tatuaggio con il metodo giapponese, samoano o altri metodi tradizionali”.

Art. 18

Modifiche all’allegato C del d.p.g.r. 47/R/2007

1. All’allegato C (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di piercing ai sensi dell’articolo 3, comma 2 bis della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

“6) Pinze/inseritori”.

Art. 19

Modifiche all’allegato F del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Nella colonna “Obiettivi di competenza” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato F (Standard minimo del percorso formativo per estetista) del d.p.g.r. 47/R/2007 sono aggiunte le seguenti parole: “Conoscere le apparecchiature laser

e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti”.

2. Nella colonna “Contenuti formativi” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato F (Standard minimo del percorso formativo per estetista) sono aggiunte le seguenti parole: “Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione”.

Art. 20

Modifiche all’allegato G del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Nella colonna “Obiettivi di competenza” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato G (Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica) sono aggiunte le seguenti parole: “Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti”.

2. Nella colonna “Contenuti formativi” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato G (Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica) sono aggiunte le seguenti parole: “Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 marzo 2014

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)".

TITOLO I

Requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per le attività di estetica

Capo I

Requisiti minimi strutturali

Sezione I

Requisiti comuni di spazi e locali

Art. 1

Definizioni ed oggetto

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per operatore colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) (*parole soppresse*)¹, di seguito denominata «legge»;

b) per richiedente il soggetto che domanda l'effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all'esecuzione di tatuaggi o piercing;

c) per carattere minimo dei requisiti la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge.

2. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotecnica di cui al capo IV del presente titolo.

3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:

a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;

b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è

richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.

4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall'articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 2

Spazi e locali

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) box ² doccia;
- c) servizio igienico;
- d) ripostiglio;
- e) spogliatoio;
- f) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 3

Requisiti comuni

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:

- a) acqua potabile;
- b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all'interno degli spazi di cui all'articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l'ubicazione di tali bocche in area scoperta.

2. L'altezza dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:

- a) un'altezza media non inferiore a 2,4 metri;
- b) nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
- c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l'altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
- d) ³ (abrogata).

3. L'aerazione dei locali doccia, servizio igienico (*parola soppressa*)⁴ e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:

- a) aerazione naturale e diretta mediante finestre (*parole soppresse*)⁵;

b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione⁶ forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.

4.⁷ I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.

5. In tutti i locali del presente capo:

a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;

c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione II

Zona operativa e di attesa

Art. 4

Locali di esercizio dell'attività e di attesa

1. I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:

a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l'operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;

b) all'attesa della clientela.

1 bis.⁸ L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica).

2. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (*parole soppresse*)⁹.

2 bis.¹⁰ La manicure, il pedicure ed il make - up" possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.

Art. 5

Requisiti comuni

1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all'articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:

a)¹¹ *lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;*

b) distributore di sapone liquido;

c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;

d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;

e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.

1 bis.¹² Ferma restando l'obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing")" e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell'articolo 104.

2.¹³ I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.

Art. 6

Superficie

1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.

2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l'accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.

3.¹⁴ Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

4.¹⁵ (abrogato).

Art. 7

Altezza

1. I locali o le cabine adibite all'esercizio delle

attività di estetica hanno un'altezza media non inferiore a 2,7 metri.

2. Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.

3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.

4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.

5. I locali di attesa della clientela hanno un'altezza non inferiore a 2,4 metri.

Art. 8 Aerazione

1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

- a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
- b) rispettosi delle norme UNI 10339;
- c) rispettosi della normativa ¹⁶ sull'impatto acustico.

Art. 9 Illuminazione

1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.

2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l'illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.

3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all'articolo 10, comma 2 l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.¹⁷

Art. 10 Cabine

1. All'interno dei locali di cui all'articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:

- a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
- b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
- c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell'operatore.

3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:

- a) manicure o pedicure estetico;
- b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
- c) solarium viso;
- d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.

4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.

5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente.

6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:

- a) all'esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
- b) (parole soppresse)¹⁸ cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.

Sezione III

Doccia

Art. 11

Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. L'installazione di una cabina con box ¹⁹ doccia è obbligatoria nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:

- a) massaggi;
- b) applicazioni di fanghi o di calore;
- c) solarium integrale ad assetto orizzontale ²⁰;
- d) bagno turco;
- e) bagno di vapore;
- f) sauna.

2. Il box ²¹ doccia è accessibile direttamente dalle

cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.

3. ²² L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l'unico presente nell'esercizio.

4. Il box ²³ doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all'attesa della clientela.

5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.²⁴

Art. 12 Superficie

1. La superficie minima del box ²⁵ doccia è di 0,49 ²⁶ metri quadrati.

2. (abrogato) ²⁷

3. Lo spazio della cabine di cui all'articolo 10 non comprende la superficie destinata alla al box²⁸ doccia.

Sezione IV Servizi igienici

Art. 13

Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:

- a) un lavabo per ogni dieci addetti;
- b) un water closed per ogni dieci addetti.

2. I servizi igienici possono essere usati indifferente-mente sia dalla clientela che dagli addetti all'esercizio.

3. Il lavabo dispone di:

- a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
- b) distributore asciugamani monouso;
- c) sapone a dispensa.

4. L'accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall'esercizio.

5. Abrogato ²⁹

Art. 14 Antibagno

1. L'accesso ai servizi igienici avviene da uno

spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 3.

2. L'antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.

3. Il disimpegno e l'antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.

Art. 15 Superficie

1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'articolo 10³⁰, hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di water closed e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.

2. Il locale ad esclusiva presenza del water closed ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio comunale.

Art. 16 Aerazione

1. ³¹ Le caratteristiche di aerazione di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.

Sezione V Ripostiglio

Art. 17 Obbligo e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio³² adibiti a deposito di materiali in uso nell'esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.

2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.

Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.

3. Il ripostiglio è inoltre dotato di:

a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l'attingimento dell'acqua con secchio di medie dimensioni;

b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.

4 bis.³³ In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:

a) in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio;

b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.

Art. 18
Superficie

1.³⁴ La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

Art. 19
Aerazione

(abrogato)³⁵

Sezione VI
Spogliatoio

Art. 20
Obbligo

1. (*parole soppresse*)³⁶ L'immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.

2. Qualora nell'immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.

Art. 21
Armadietti

1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell'indumento da lavoro.

2. Gli armadietti di cui al comma 1:

a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;

b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;

c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.

3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.

Art. 22
Superficie

1.³⁷ Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'articolo 21.

2.³⁸ Abrogato.

Art. 23
Pareti ed aerazione

1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:

a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un'altezza non inferiore a 2 metri;

b) nel caso di assenza di finestre o d'impianto d'aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).

Capo II
Requisiti igienico-sanitari

Sezione I
Pulizia e manutenzione

Art. 24
Oggetto

1. Il presente capo costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.

Art. 25
Linee guida

1. Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:

a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;

b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

Art. 26
Fascicolo d'esercizio

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di

controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Sezione II Igiene operatori

Art. 27 Abbigliamento

1. Durante l'orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:

- a) possibilmente di colore chiaro;
- b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
- c) Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Art. 28 Igiene delle mani

1. L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

- a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
- b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
- c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
- d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:

- 1) all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
- 2) dopo l'uso dei servizi igienici;
- 3) dopo aver fumato;
- 4) preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

2. L'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:

- a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
- b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

4. L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

Capo III Modalità di utilizzo delle attrezzature

Sezione I Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello

Art. 29 Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.

Art. 30 Obblighi

1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.

2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.

3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l'utente:

a) sono rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso;

b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati

4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:

- a) sostituiti qualora non siano monouso;
- b) lavati, spazzolati e disinfettati.

5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all'articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici regolarmente in commercio.

Art. 31

Sterilizzazione

1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

2. La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:

a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;

b) ³⁹ *stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti;*

c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

3. Il controllo di cui all'articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.

Art. 32

Disinfezione ad alto livello

1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.

2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.

3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

Art. 33

Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione

1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l'operatore:

a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;

b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;

c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.

Art. 34

Autoclave e stufa a secco

1. L'uso dell'autoclave di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.

2. L'autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all'articolo 31, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.

3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.

4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.

5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:

a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;

b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.

6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

Art. 35

Sterilizzatore a sfere di quarzo

1. L'utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo

di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.

2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura.

4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Art. 36

Disinfezione ad alto livello

1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all'articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.

2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l'operatore provvede a:

- a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
- b) lavarli in acqua sterile;
- c) asciugarli mediante teli sterili.

3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Sezione II

Strumentazione

Art. 37

Strumenti soggetti a detersione e disinfezione

1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:

- a) vasche;
- b) apparecchiature per abbronzatura;
- c) impianti di sauna;
- d) bagno turco;
- e) bagno di vapore.

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:

- a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
- b) poltrone per trattamenti estetici.

Art. 38

Aghi

1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.

2. È vietato l'uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.

Art. 39

Strumenti acuminati o taglienti

1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.

2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e *sterilizzati*⁴⁰ secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.

3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Art. 40

Biancheria

1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.

2. Preliminarmente all'impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.

3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell'acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

Capo IV

Onicotecnica

Art. 41

Oggetto

1. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione

dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.

2. L'apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.

Art. 42

Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari

1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai capi I, II e III del presente titolo.

Art. 43

Requisiti formativi

1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.

1 bis.⁴¹ Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l'attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna.

2.⁴² Abrogato.

TITOLO II

Requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per le attività di tatuaggio e piercing

Capo I

Requisiti minimi strutturali

Sezione I

Requisiti di idoneità di spazi e locali

Art. 44

Oggetto e definizioni

1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge.

3. Per requisiti strutturali si intende:

a) requisiti concernenti l'idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla sezione I del presente capo;

b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all'esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla sezione II del presente capo.

4. Il comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, fermi restando i capi II e III del presente titolo.

5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87, esercitano l'attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.

6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.

Art. 45

Superficie minima. Spazi e locali

1. Gli esercizi destinati all'esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:

- a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
- b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) locale o spazio magazzino;
- e) locale o spazio spogliatoio;
- f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 46

Requisiti comuni

1. Il locale polifunzionale e il locale per l'esecuzione delle prestazioni sono dotati di:

a) altezza media non inferiore a 2,7 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;

b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:

1) un ottavo della superficie del pavimento;

2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;

c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l'installazione di un impianto di climatizzazione dell'aria rispettoso della normativa UNI 10339.

2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni hanno un'altezza non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2 metri.

4. I locali polifunzionale, per l'esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.

5. Il locale per l'esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:

- 1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
- 2) distributore di sapone liquido;
- 3) distributore di asciugamani monouso.

6. Tutti i locali e spazi di cui all'articolo 45 sono inoltre dotati di:

- a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
- b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
- c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.

Art. 47

Locale polifunzionale

1. Il locale polifunzionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) ha una superficie non inferiore a 6 metri quadrati ovvero a 9 metri quadrati se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.

2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003.

Art. 48

Locale per l'esecuzione delle prestazioni

1. Il locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è dotato di:

- a) superficie di:
 - 1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
 - 2) oltre alla superficie di cui al numero 1)⁴³, almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un'altezza che consenta non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;
- b) fermo restando quanto prescritto dall'articolo 46, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stonati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d'arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di parasigoli;
- c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all'articolo 47.

Art. 49

Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione

1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), è dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 48 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2);
- b) altezza media non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
- c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - 1) un ottavo della superficie del pavimento;
 - 2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
 - 3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
- d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all'articolo 48 o comunque non di passaggio.

1 bis. ⁴⁴ In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.

2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la

sterilizzazione sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni:

a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l'esecuzione delle prestazioni;

b) la superficie del locale per l'esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

2. bis⁴⁵ Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:

a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;

b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

Art. 50 Magazzino

1. Il magazzino di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.

2. Il magazzino è dotato di:

a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;

b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:

1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;

2) installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;

c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.

3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all'interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:

a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;

b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell'esercizio di cui all'articolo 45, comma 1.

Art. 51 Spogliatoio

1. Lo spogliatoio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e) è dotato di:

a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;

b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:

1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;

2) installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;

c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera c), numero 2) di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituiti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.

2. L'accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.

3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.

Art. 52 Servizio igienico

1. Il servizio igienico di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f) è ubicato all'interno della superficie coperta dell'esercizio e dotato di:

a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il water closed, sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l'antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;

b) aerazione con le caratteristiche di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), con possibilità nell'antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il water closed e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;

c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;

d) antibagno quando l'accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;

e) pareti, compreso l'eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.

2. All'interno del servizio igienico è consentita l'installazione di una cabina doccia a condizione che

occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1 del presente articolo; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antisdrucchiolo certificate.

Art. 53
Corridoi e disimpegni

1. I corridoi ed i disimpegni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g) sono dotati di:

a) larghezza non inferiore a un metro ⁴⁶ lungo il tratto di transito;

b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.

2. Verso l'interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all'installazione di porte scorrevoli od a soffietto.

Sezione II
Requisiti tecnici

Art. 54
Liquami reflui

1. I requisiti e le caratteristiche dell'impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono fissati dal regolamento edilizio comunale.

2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all'interno degli spazi di cui all'articolo 45, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui non sia possibile l'ubicazione di tali bocche in area scoperta.

Art. 55
Acqua potabile

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.

Art. 56
Impianti di termoventilazione e climatizzazione

1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l'inquinamento acustico.

2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell'aria ambiente.

Capo II
Requisiti igienico-sanitari

Sezione I
Requisiti gestionali

Art. 57
Rifiuti

1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del dpr 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.

Art. 58
Fascicolo d'esercizio

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano fascicoli⁴⁷ con pagine numerate nel quale sono annotati:

a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;

b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:

1. nominativo;

2. sede legale;

3. numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

c) descrizione delle:

1. procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell'articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura;⁴⁸

2. soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;

3. procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;

4. procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti di cui all'articolo 45, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;

d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:

1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;

2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

Art. 59

Ulteriore documentazione

1. Presso l'esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:

a) l'affidamento a ditta autorizzata dell'incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all'articolo 57;

b) ⁴⁹le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.

Sezione II

Igiene operatori

Vaccinazioni

Art. 60

Abbigliamento

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:

a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;

b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;

c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;

d) guanti monouso.

2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 57.

Art. 61

Igiene delle mani

1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.

2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l'operatore:

a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;

b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.

3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica⁵⁰ disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.

Art. 62

Vaccinazioni

1. Per gli operatori di attività di estetica nonché

per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.

Capo III

Modalità di utilizzo delle attrezzature

Sezione I

Sterilizzazione delle attrezzature

Art. 63

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'esecuzione di tatuaggi e piercing.

Art. 64

Sterilizzazione

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposte a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui al titolo I, capo III, sezione I, salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa è eseguita esclusivamente con l'impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:

a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;

b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;

c) asciugatura con salviette monouso;

d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposta per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;

e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave;

f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.

3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.

4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.

5. L'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Sezione II
Attrezzature per tatuaggi
Pigmenti

Art. 65
Tatuaggi con aghi

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:

a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;

b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;

c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;

d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;

e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.

2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1⁵¹, sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 57.

3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l'esercizio.

Art. 66
Tatuaggi con altre tecniche

1. Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell'articolo 64:

a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;

b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali⁵².

Art. 67
Pigmenti

1. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:

a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;

b) composizione (parola soppressa)⁵³ del pigmento;

c) attestazione di atossicità e sterilità;⁵⁴

d) ⁵⁵abrogata.

1 bis.⁵⁶ I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up').⁵⁷, nelle parti non attuate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.

2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

Sezione III
Attrezzature per piercing

Art. 68
Attrezzature per piercing

1. Il piercing è eseguito mediante:
- ago cannula o ago da piercing;
 - forbici o pinze;
 - pinze ad anelli;
 - dispositivi meccanici di foratura;
 - monili per piercing.

Art. 69
Ago cannula

1. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.

2. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:

- l'avvenuta sterilizzazione;
- la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- il metodo di sterilizzazione.

Art. 70
Forbici o pinze

1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula.

2. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

Art. 71
Pinze ad anelli

1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.

2. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

Art. 72
Dispositivi meccanici di foratura

1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.

3. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.

4. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.

5. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.

6. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell'articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Art. 73
Monili o pre-orecchini

1. ⁵⁸Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all'articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:

- la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- il metodo di sterilizzazione;
- la composizione metallica percentuale.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

3. ⁵⁹Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all'articolo 72, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'articolo 58.

Capo IV
Attività promiscue

Art. 74
Attività promiscue in unico esercizio

1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo I, fermo restando l'obbligo di autorizzazione comunale specifica.

2. Nei casi di cui al comma 1:

- gli esercizi dispongono del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui, rispettivamente, all'articolo 45,

comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati dal titolo II;

b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma hanno i requisiti disciplinati dal titolo I.

Capo V

Piercing del padiglione auricolare

Sezione I Spazi e locali

Art. 75 Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 5 della legge, il presente capo disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.

2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

Art. 76 Spazi e locali

1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.

2. L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente capo.

3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:

a) un locale per l'esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all'articolo 48;

b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all'articolo 49;

c) un servizio igienico ubicato all'interno dell'immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le caratteristiche di cui all'articolo 46, comma 5;

d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.

4. Non è richiesta l'osservanza del comma 3 quando nell'esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell'elice.

Sezione II Attrezzature

Art. 77

Padiglione auricolare

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 69 e 72, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

Art. 78 Lobo auricolare

1. L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 72 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 69, comma 2.

2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l'articolo 73, commi 1 e 2.

TITOLO III Consenso

Capo I Oggetto

Art. 79 Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge, il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.

2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

a) autorizzazione ai trattamenti;

b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Capo II Consenso informato

Art. 80 Accertamenti

1. Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

2. L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti

e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

3. L'operatore non effettua l'accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile.

Art. 81 Informativa e consenso

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.

2. L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.

3. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 80 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del presente regolamento anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.

4. L'operatore inoltre:

a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;

b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

5. È consentito, per il consenso informato, l'uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento.

TITOLO IV Manifestazioni pubbliche

Art. 82 Requisiti strutturali

1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, *nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 della legge⁶⁰* è attestata la presenza dei seguenti requisiti:

a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:

1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;

2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 57.

b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

2. L'Azienda USL verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Art. 83 Requisiti igienico-sanitari

1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui, rispettivamente, al titolo I, capo III e titolo II, capo III sezione I anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.

2. Le attività di tatuaggio e piercing sono effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui al titolo II, capo III, sezioni II e III.

3. Per il piercing al padiglione auricolare si osserva il titolo II, capo V.⁶¹

Art. 84 Documentazione

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle generalità.

2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

TITOLO V Percorsi formativi e composizione delle commissioni di esame

Capo 0I⁶² Requisiti dei percorsi formativi

Art. 84 bis Requisiti dei percorsi formativi

1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (*parole soppresse*)⁶³.

2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l'esercizio delle attività (*parole soppresse*)⁶⁴ di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l'esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing costituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) (*parole soppresse*)⁶⁵

Capo I

Profilo di estetista

Art. 85⁶⁶

Percorso formativo per estetista

1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:

a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;

b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.

2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:

a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;

2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;

b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;

c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.

3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");

b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un'esperienza lavorativa triennale.

4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000.

Art. 86

Percorsi formativi di tecnico qualificato di piercing e tatuaggio per estetisti

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge, coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista ed intendono svolgere attività di tatuaggio o piercing sono tenuti a conseguire le corrispondenti qualifiche mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento del relativo percorso formativo abbreviato di cui agli allegati M e N.

Art. 87

Trucco con dermopigmentazione

1. Coloro che sono in possesso della qualifica di estetista ed intendono eseguire trucco con dermopigmentazione svolgono un corso della durata di ottanta ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell'allegato H al presente regolamento; al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.

Art. 88

Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di estetista

1. Al termine del percorso formativo previsto all'articolo 85, commi 1 e 2, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione la cui

composizione è definita *ai sensi dell'articolo 66 decies*⁶⁷ del d.p.g.r. 47/R/2003.

2. ⁶⁸Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003 è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 89

Aggiornamento per coloro che esercitano attività di estetica

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di estetica partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.

2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell'area igienico-sanitaria.

Capo II

Profilo di tecnico qualificato in tatuaggio

Art. 90

Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio

1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato I al presente regolamento.

2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:

- a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
- b) qualifica professionale di secondo livello;
- c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.

Art. 91

Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio

1. Al termine del percorso formativo, previsto all'articolo 90 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la cui composizione è definita *ai sensi dell'articolo 66 decies*⁶⁹ del d.p.g.r. 47/R/2003.

2. ⁷⁰Uno degli esperti di settore della commissione di

cui all'articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 92

Aggiornamento per coloro che esercitano attività di tatuaggio

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo svolgimento di un test finale.

2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell'area igienico-sanitaria.

Art. 93

Percorso formativo di tecnico qualificato in piercing per tecnico qualificato in tatuaggio

1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.

2. Per essere ammessi al superamento dell'esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all'area tecnico-professionale di cui all'allegato L.

3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.

4. Lo stage di cui all'allegato L ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

Capo III

Profilo di tecnico qualificato in piercing

Art. 94

Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing

1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell'allegato L al presente regolamento.

2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:

- a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
- b) qualifica professionale di secondo livello;
- c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.

Art. 95

Commissione d'esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing

1. Al termine del percorso formativo previsto all'articolo 94 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione, la cui composizione è definita *ai sensi dell'articolo 66 decies*⁷¹ del d.p.g.r. 47/R/2003.

2. ⁷²Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 96

Aggiornamento per coloro che esercitano attività di piercing

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.

2. Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell'area igienico-sanitaria.

Art. 97

Percorso formativo di tecnico qualificato di tatuaggio per tecnico qualificato in piercing

1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.

2. Per essere ammessi al superamento dell'esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all'area tecnico-professionale di cui all'allegato I.

3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.

4. Lo stage di cui all'allegato I ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 98

Accorpabilità dei locali

1. Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio comunale, ai fini del presente regolamento si considerano accorpabili in un solo locale due locali collegati mediante un'apertura priva di porta con una superficie non inferiore a quattro metri quadrati.

Art. 99

Margini di tolleranza

1. Alle misure lineari si applicano le tolleranze indicate dal regolamento edilizio comunale.

2. Alle misure di superfici si applica una tolleranza non superiore al 2,5 per cento.

Art. 100

Criteri di misura

1. Le superfici finestrate sono convenzionalmente misurate:a) al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore ad ottanta centimetri quando utilizzate per l'illuminazione naturale;b) al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti quando apribili e utilizzate per l'aerazione naturale.

2. L'altezza libera di uno spazio o locale è misurata secondo le indicazioni del regolamento edilizio comunale.

Art. 101

Norme suppletive e integrative

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti edilizi comunali.

2. ⁷³L'obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), (*parole soppresse*)⁷⁴ se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.

Art. 102

Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing ⁷⁵

1. Ai fini dell'applicazione del termine di adeguamento ai sensi dell'articolo 13 della legge come attuato dagli articoli 104 e 105, coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione ovvero di tatuaggio e piercing presentano *allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività*⁷⁶ dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (*parole soppresse*⁷⁷), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata *al SUAP del comune ove ha sede l'attività*⁷⁸ entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

3. A coloro che già esercitano attività di tatuaggio o piercing sono riconosciute le competenze di cui ai corrispondenti allegati I e L relative:

a) all'area socio - culturale;

b)⁷⁹ *all'area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*

c) all'area psicologica e sociale;

d) all'area tecnico - professionale.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 i percorsi formativi hanno un monte ore complessivo di novanta ore.

5. A coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativo di cui all'allegato H relative:

a) all'area socio - culturale;

b) all'area tecnico - professionale.

6. Per i soggetti di cui al comma 5 il percorso formativo ha un monte ore complessivo di venti ore.

Art. 102 bis ⁸⁰

Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie

1. Coloro che all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R

“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ‘Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing’ ”) esercitavano l'attività di cui all'articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l'attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell'accesso al percorso formativo per l'ottenimento della qualifica, attestano l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:

a) documentazione dell'iscrizione dell'attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell'attività in qualità di dipendente.

3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativo di cui ai seguenti allegati:

a) allegato F relative a:

1) area socio-culturale;

2) cinquanta ore per l'area giuridica;

3) area psicologica e sociale;

4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale;

b) allegato G relative a:

1) area socio-culturale;

2) ottanta ore per l'area giuridica;

3) area psicologica e sociale;

4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale.

4. I percorsi formativi per i soggetti di cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:

a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;

b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.

5. Si applica l'articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l'esercizio dell'attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l'attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.

Art. 103

Requisiti formativi per titolari di palestre

1. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.

Art. 104

Termini di adeguamento

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing, si adeguano alle disposizioni contenute negli articoli indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma, entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore ai sensi dell'articolo 105, comma 1:

- a) agli articoli da 54 a 73;
- b) all'articolo 74, comma 2, lettera a) sulla dotazione obbligatoria di spazi per l'esecuzione delle prestazioni di tatuaggio e piercing nonché della pulizia e sterilizzazione in caso di attività promiscue in unico esercizio;
- c) agli articoli da 76 a 78.

2. ⁸¹Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell'articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento e fermo restando il comma 2 bis.

2bis.⁸² Il comma 2 non si applica nei seguenti casi:

- a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
- b) cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi.

2 ter. ⁸³ Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012.

2 quater. ⁸⁴ L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge, i comuni adeguano i propri regolamenti al presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 105

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore i seguenti articoli:

- a) da 54 a 73 concernenti i requisiti igienico sanitari e le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di tatuaggio e piercing;
- b) 74, comma 2, lettera a) sulle attività promiscue in unico esercizio;
- c) 77 e 78 sul piercing al padiglione auricolare.

2. Il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana entrano altresì in vigore gli articoli da 79 a 81 sul consenso informato e le modalità della sua espressione.

3. Trenta giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore:

- a) gli articoli da 24 a 28 sui requisiti igienico-sanitari per le attività di estetica;
- b) gli articoli da 29 a 40 sulle modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A
*(Abrogato)*⁸⁵

Allegato B

Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge

- 1) Macchina o pistola (Tattoo machine o gun tattoo)
- 2) Manipoli e puntali (grips e tips)
- 3) Barre o aste porta aghi
- 4) Aghi
- 5) Colori o pigmenti
- 6) Contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento
- 7) ⁸⁶*Attrezzatura per tatuaggio con il metodo giapponese, samoano o altri metodi tradizionali.*

Allegato C

Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercing
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge

- 1) Ago cannula o ago da piercing
- 2) Pinze ad occhiello
- 3) Forbici o pinze
- 4) Dispositivi meccanici di foratura
- 5) Monili o pre-orecchini
- 6) ⁸⁷*Pinze/inseritori*

Allegato D
TATUAGGIO
CONSENSO INFORMATO (art. 81)

Il sottoscritto.....nato/a
il..... e residente a in via.
..... per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore
di..... nato/a a
.....il..... e residente a
..... in via;
(per i genitori e/o tutori) tipo di documento....., numero rilasciato da.....
..... , il

dichiara liberamente ed in piena coscienza
di essere stato messo al corrente che

a) il tatuaggio è effettuato mediante
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- b) per rimuovere gli effetti di un tatuaggio o di una dermopigmentazione è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
- c) l’operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dai regolamenti attuativi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28; l’operatore mi ha informato sui rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatite virale B e C;⁸⁸
- d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai pigmenti e/o ai metalli;
- e) non si possono praticare tatuaggi o dermopigmentazione su cute con processo infiammatorio in atto;
- f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio ovvero dermopigmentazione e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all’esecuzione del tatuaggio ovvero dermopigmentazione.

firma

Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell’avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

firma

Allegato E
PIERCING
CONSENSO INFORMATO (art. 81)

Il sottoscritto.....nato/a

.....

il.....e residente a in via.....

..... per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore

di..... Nato/a a

.....il..... e residente a

..... in via.....;

(per i genitori e/o tutori) tipo di documento....., numero Rilasciato da.....

....., il.....;

dichiara liberamente ed in piena coscienza

di essere stato messo al corrente che

a) il piercing è effettuato mediante.....

b) per rimuovere i relativi effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dai regolamenti attuativi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28; l'operatore mi ha informato sui rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatite virale B e C.;⁸⁹

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai metalli;

e) non si possono praticare i trattamenti descritti sopra su cute con processo infiammatorio in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire piercing durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del trattamento e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del trattamento .

 firma

Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

 firma

Allegato F
(art. 85, comma 1, lettera a)

Standard minimo del percorso formativo per estetista

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di Competenza di base

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area Socio-culturale	<p>Comprendere le idee principali e secondarie di conversazioni formali e informali, individuando le finalità dell'emittente; riconoscere i differenti codici comunicativi del messaggio ascoltato, svolgere presentazioni chiare e logicamente strutturate; possedere proprietà di linguaggio e affrontare situazioni comunicative diverse utilizzando adeguate risorse linguistiche, esprimendo il proprio punto di vista motivato; comprendere e interpretare testi; acquisire e selezionare le informazioni utili in funzione dei vari scritti da produrre; produrre testi di contributo generale e tecnico .</p> <p>Conoscere la storia e la cultura della società dell'informazione</p> <p>Comprendere il significato e le proprietà delle operazioni e utilizzare strumenti, tecniche e strategie di calcolo (equazioni di 2° grado); analizzare oggetti nel piano e nello spazio,</p>	<p>Fattori della comunicazione e funzioni della lingua; elementi che caratterizzano il testo narrativo e descrittivo; ricerca di testi ed informazioni, analisi del testo, comprensione; sintassi e grammatica</p> <p>Elementi di storia della scienza e dell'evoluzione tecnologica con focus su informatica e telematica; nascita e sviluppo di Internet; la società della comunicazione e dell'informazione, e-government</p> <p>Insiemi numerici, insiemi, relazioni e funzioni, calcolo letterale, equazioni, disequazioni, geometria del piano, concetti matematici.</p>	300 ore

	<p>calcolando perimetri aree e volumi di semplici figure geometriche, e motivare le risposte prodotte, analizzare i dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di strumenti statistici.</p> <p>Conoscere i principali elementi di storia naturale</p> <p>Lingua straniera: comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse quotidiano, personale, e/o professionale; descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, interagire in conversazioni brevi e semplici e scrivere brevi testi di uso quotidiano; scrivere correttamente semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato.</p> <p>Computer: essere in grado di usare il computer, di gestire i files ed elaborare testi e tabelle, conoscenze e utilizzo del pacchetto Office del sistema Internet e della posta elettronica.</p>	<p>La terra come ecosistema (atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera); la terra nel sistema solare (sistema solare, il moto dei pianeti,); il pianeta Terra (coordinate geografiche, movimenti e rotazioni e di rivoluzione, strumenti di osservazione del cielo nel tempo); unità dei viventi (caratteristiche fondamentali dei viventi, la cellula come unità comune dei viventi, la pluricellularità); evoluzione e classificazione dei viventi dall'origine della vita ai 5 regni degli esseri viventi, l'evoluzione della specie umana).</p> <p>Lingua inglese: livello ALTE A1 con particolare attenzione al linguaggio tecnico del settore di riferimento.</p> <p>Componenti del Personal Computer (la CPU, le periferiche, le schede, la memoria) il sistema operativo Windows. Le applicazioni Office. La rete Internet (Browser, posta elettronica). Protezioni e sicurezza</p>	
--	--	---	--

	<p>Conoscere elementi sulle civiltà antiche, di storia moderna e contemporanea.</p> <p>Conoscere i canoni di bellezza dal periodo egizio al romano, e dal Medioevo all'800, nell'arte e nella letteratura. Conoscere la cosmetologia nell'antichità; motivazioni filosofiche e antropologiche.</p>	<p>informatica (Antivirus, Firewall, e Utilities)</p> <p>Elementi di storia antica, moderna e contemporanea, formazioni economiche e sociali; organizzazioni politiche e giuridiche; storia della cosmetologia, elementi di base di filosofia e antropologia.</p>	
Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area giuridica	<p>Conoscere gli elementi di diritto inerenti:</p> <p>Nozioni di Diritto Civile</p> <p>Nozioni di diritto del lavoro</p> <p>Conoscere i concetti fondamentali delle pari opportunità e delle politiche di genere, normativa specifica comunitaria nazionale e regionale</p> <p>Nozioni generali di Diritto Penale</p> <p>Principi di Diritto Comunitario e nazionale</p> <p>Normativa regionale di settore</p>	<p>Obbligazioni e contratti. Contratto di lavoro in generale ed in particolare il CCLN di categoria e normativa relativa. Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire, art.5 c.c., consenso, consenso informato, art.2043 c.c.</p> <p>Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro</p> <p>Azioni positive per la promozione della cultura di genere</p> <p>Responsabilità penale (in particolare: tutela alla vita ed all'integrità fisica, es. art. 575 c.p. ed art. 590 c.p.).</p> <p>Normativa Comunitaria e nazionale, leggi di riferimento;</p> <p>Legge regionale e regolamento</p>	150 ore

	Disciplina in materia di privacy	attuativo. Titoli abilitativi e sanzioni. Dlgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.	
	Nozioni generali di deontologia	I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della professione di estetista.	
	Conoscere la Legge 626/94 sulla sicurezza luoghi di lavoro Utilizzare il sistema della sicurezza nell'ambiente di lavoro. Applicare i principi fondamentali di prevenzione. Affrontare le principali situazioni di emergenza. Collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.	Responsabilità del datore di lavoro. Ambienti di lavoro: valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro (requisiti strutturali minimi) per la tipologia delle attività svolte. Valutazione rischi: - rischi da taglienti e pungenti; - rischi chimici - rischi biologici (Epatite Virale B e C, HIV, trasmissione ematica per vie parenterali delle malattie, pidocchi, ed altri parassiti)	

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza trasversali

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area psicologica e sociale	Applicare le conoscenze di sociologia e di psicologia comportamentale e motivazionale Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo Conoscere e utilizzare tecniche di marketing	Principi generali di sociologia della comunicazione e psicologia socio - relazionale Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione. Elementi di sociologia dei consumi Definizioni, obiettivi e	50 ore

		funzioni del marketing.	
--	--	-------------------------	--

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionali

Unità formativa 4	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area igienico-sanitaria	<p>Conoscere gli elementi di igiene ed epidemiologia</p> <p>Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento.</p> <p>Conoscere gli elementi di fisiologia e patologia</p> <p>Conoscere elementi di dermatologia e allergologia</p>	<p>Malattie infettive a contagio ematico detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico. Attrezzature e abbigliamento. I rifiuti prodotti dall'attività e loro smaltimento.</p> <p>Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide e mucose e annessi cutanei. Anatomia topografica della superficie del corpo, con particolare attenzione al decorso di vasi, tendini e nervi, con fisiologia del sistema osteo-articolare e muscolo-tendineo. Elementi generali di anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, endocrino, respiratorio, circolatorio, nervoso, uro-genitale. Fisiologia della corretta alimentazione. Cenni di patologia del sistema cardio-circolatorio, patologia varicosa degli arti inferiori. Effetto della temperatura sul corpo umano: il colpo di calore e l'assideramento. Fisiologia e biochimica della cute, delle mucose e degli annessi cutanei. Patologia: malattie a contagio ematico. Malattie metaboliche con particolare approfondimento del diabete mellito, dell'emofilia e delle altre malattie con alterata coagulazione ematica. Immunoallergologia cutanea.</p>	400

	<p>Fotosensibilizzazione e sindromi di Lyell e Stevens Johnson. Fotodermatite da contatto tossica e allergica, orticaria da contatto, acne da contatto, follicoliti, granulomi, mucosità da contatto. Sintomi soggettivi (sting) mod obiettivi transitori (status cosmeticus) o Cosmetic Intolerance Sindrome, DCI extra e professionale, soprattutto da allergeni appartenenti alla categoria dei profumanti e dei conservanti.</p> <p>Neoplasie cutanee: Nevi. Carcinomi spinocellulari, basaliomi e melanomi.</p> <p>La vitiligo. Alterazioni degli annessi (unghie e capelli) e della pigmentazione cutanea. Le ipertricosi. Le ustioni. Eczema e dermatiti allergiche e da contatto. Psoriasi. Dermatiti batteriche e micotiche, acute e croniche. LES, Sclerodermia, dermatomiosite ed altre malattie autoimmunitarie sistemiche con interessamento cutaneo.</p>	
<p>Conoscere la chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia. La normativa di riferimento.</p>	<p>Funzione e composizione chimica dei cosmetici. Legge 713/86 e successive modifiche.</p>	
<p>Conoscere le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza</p>	<p>Primo soccorso: Basic life support: A, B, C. – Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree; Tempo B: respirazione; Tempo C: circolazione. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Shock anafilattico: procedure scritte.</p>	

Unità formativa 5	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
<p>Area tecnico professionale</p>	<p>Conoscere approfonditamente i sistemi di correzione e di valorizzazione dei tratti somatici del volto.</p> <p>Effettuare manicure e pedicure estetico</p> <p>Effettuare trattamenti di onicotecnica (cura delle unghie concernente la ricostruzione, l'abbellimento, l'allungamento delle stesse nonché l'applicazione di unghie finte)</p> <p>Essere in grado di effettuare la epilazione e depilazione.</p> <p>Conoscere a livello teorico e pratico le diverse discipline del massaggio estetico.</p>	<p>Elementi di morfologia, fisiologia e anatomia del viso e del corpo.</p> <p>Gli inestetismi e le anomalie del viso e del corpo.</p> <p>Classificazione dei prodotti cosmetici e scelta in funzione delle tipologie di inestetismi e del campo di applicazione.</p> <p>Loro effetto su cute e mucose.</p> <p>Tecniche di trucco correttivo.</p> <p>Visagismo: trattamenti di base specifici e make-up personalizzati.</p> <p>Teoria e pratica del trattamento, strumenti e prodotti cosmetici;</p> <p>Fisiologia e patologia dell'unghia della mano e del piede.</p> <p>Malattie delle unghie legate all'età e/o a patologie sistemiche.</p> <p>Cosmetologia della mano e del piede.</p> <p>Teoria e pratica delle diverse metodiche di epilazione e depilazione, prodotti specifici e strumenti.</p> <p>Tecniche di massaggio estetico: manuale e strumentale.</p>	<p>900 ore</p>
	<p>Conoscere le apparecchiature per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con speciale attenzione per le lampade abbronzanti in relazione al fototipo di pelle ed</p>	<p>Elementi di elettrologia per l'epilazione ad ago, la ionoforesi estetica e la ginnastica passiva.</p> <p>Elementi di elettro-meccanica e caratteristiche delle</p>	

	<p>al kjoule emesso dalla lampada, gli elettrostimolatori, gli apparecchi per l'epilazione ad ago e per la ionoforesi estetica.</p> <p><i>Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti⁹⁰</i></p>	<p>apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione.</p> <p><i>Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione⁹¹</i></p>	
--	---	---	--

Il percorso formativo deve prevedere delle esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo

Allegato G
(art. 85, comma 1, lettera b)

Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica

Il percorso formativo di specializzazione sviluppa le competenze acquisite nel percorso di qualifica e consente l'acquisizione di nuove competenze relative alla gestione di impresa.

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area Socio-culturale	<p>Conoscere l'evoluzione storica dell'estetica maschile e femminile nel tempo: ricostruzione delle culture attraverso i segni del trucco e della moda nel tempo.</p> <p>Lingua straniera: comprendere gli elementi principali in un discorso nel contesto lavorativo e i suoi aspetti tecnici; descrivere situazioni connesse alla vita quotidiana e al lavoro; scrivere correttamente semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato.</p> <p>Applicare le conoscenze informatiche nei diversi aspetti di gestione dell'impresa. Utilizzare Internet e gestire la posta elettronica.</p>	<p>Elementi di storia della cosmetologia e dell'estetica, elementi di base di filosofia e antropologia. Evoluzione e tendenze moda.</p> <p>Lingua inglese: livello ALTE A1 con particolare attenzione al linguaggio tecnico del settore di riferimento</p> <p>Applicazioni di software specifici per la gestione aziendale. Le applicazioni Office. La rete Internet (Browser, posta elettronica). Protezioni e sicurezza informatica (Antivirus, Firewall, e Utilities)</p>	80 ore
Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area giuridica	<p>Conoscere la normativa inerente alla gestione d'impresa e responsabilità dell'imprenditore</p> <p>Applicare le conoscenze della gestione amministrativa, fiscale e tributaria di una impresa;</p>	<p>Figura dell'imprenditore, tipologie di impresa/società, azienda; Crisi dell'impresa e procedure concorsuali.</p> <p>Gestione d'impresa, adempimenti amministrativi, tributari e fiscali.</p>	130 ore

	<p>Conoscere gli elementi di diritto inerenti: Nozioni di Diritto Civile</p>	<p>Obbligazioni e contratti. Contratto di lavoro in generale ed in particolare il CCLN di categoria e normativa relativa. Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire, art.5 c.c., consenso, consenso informato, art.2043 c.c.</p>	
	<p>Nozioni di diritto del lavoro</p>	<p>Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro</p>	
	<p>Conoscere i concetti fondamentali delle pari opportunità e delle politiche di genere, normativa specifica comunitaria nazionale e regionale</p>	<p>Azioni positive per la promozione della cultura di genere</p>	
	<p>Nozioni generali di Diritto Penale</p>	<p>Responsabilità penale (in particolare: tutela alla vita ed all'integrità fisica, es. art.575 c.p. ed art.590 c.p.).</p>	
	<p>Principi di Diritto Comunitario e nazionale</p>	<p>Normativa Comunitaria e nazionale, leggi di riferimento;</p>	
	<p>Normativa regionale di settore</p>	<p>Legge regionale e regolamento attuativo. Titoli abilitativi e sanzioni.</p>	
	<p>Disciplina in materia di privacy</p>	<p>Dlgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>	
	<p>Conoscere i principi etici e deontologici</p>	<p>Studio dei doveri: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della professione di estetista.</p>	
	<p>Conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro e prevenzione nei luoghi di lavoro e saper attuare comportamenti idonei</p>	<p>Legge 626/94 Responsabilità del datore di lavoro. Ambienti di lavoro: valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro (requisiti strutturali minimi)</p>	

		<p>per la tipologia delle attività svolte.</p> <p>Valutazione rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischi da taglienti e pungenti; - rischi chimici - rischi biologici (Epatite Virale B e C, HIV, trasmissione ematica per vie parenterali delle malattie, pidocchi, ed altri parassiti) 	
--	--	--	--

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area psicologica e sociale	<p>Utilizzare le conoscenze di sociologia e di psicologia comportamentale e motivazionale</p> <p>Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo</p> <p>Conoscere e utilizzare tecniche di marketing</p>	<p>Approfondimenti di aspetti della sociologia, della comunicazione e della psicologia socio - relazionale</p> <p>Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione.</p> <p>Elementi di sociologia dei consumi Definizioni, obiettivi e funzioni del marketing.</p>	30 ore

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionali

Unità formativa 4	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area igienico-sanitaria	Conoscere gli elementi di igiene ed epidemiologia	Malattie infettive a contagio ematico detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico. Attrezzature e abbigliamento. I rifiuti prodotti dall'attività e loro smaltimento.	200 ore

	<p>Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento.</p> <p>Conoscere gli elementi di fisiologia e patologia</p> <p>Conoscere elementi di dermatologia e allergologia</p>	<p>Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide e mucose e annessi cutanei. Anatomia topografica della superficie del corpo, con particolare attenzione al decorso di vasi, tendini e nervi, con fisiologia del sistema osteo-articolare e muscolo-tendineo. Elementi generali di anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, endocrino, respiratorio, circolatorio, nervoso, uro-genitale. Fisiologia della corretta alimentazione. Cenni di patologia del sistema cardio-circolatorio, patologia varicosa degli arti inferiori. Effetto della temperatura sul corpo umano: il colpo di calore e l'assideramento. Fisiologia e biochimica della cute, delle mucose e degli annessi cutanei. Patologia: malattie a contagio ematico. Malattie metaboliche con particolare approfondimento del diabete mellito, dell'emofilia e delle altre malattie con alterata coagulazione ematica. Immunoallergologia cutanea. Fotosensibilizzazione e sindromi di Lyell e Stevens Johnson. Fotodermatite da contatto tossica e allergica, orticaria da contatto, acne da contatto, follicoliti, granulomi, mucosità da contatto. Sintomi soggettivi (sting) mod obiettivi transitori (status cosmeticus) o Cosmetic Intolerance Sindrome, DCI extra e professionale, soprattutto da allergeni appartenenti alla categoria dei profumanti e dei</p>	
--	--	--	--

		<p>conservanti.</p> <p>Neoplasie cutanee: Nevi, Carcinomi spinocellulari, basaliomi e melanomi.</p> <p>La vitiligo. Alterazioni degli annessi (unghie e capelli) e della pigmentazione cutanea.</p> <p>Le ipertricosi. Le ustioni.</p> <p>Eczema e dermatiti allergiche e da contatto. Psoriasi.</p> <p>Dermatiti batteriche e micotiche, acute e croniche.</p> <p>LES, Sclerodermia, dermatomiosite ed altre malattie autoimmunitarie sistemiche con interessamento cutaneo.</p>	
	<p>Conoscere la chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia. La normativa di riferimento.</p> <p>Conoscere le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza</p>	<p>Funzione e composizione chimica dei cosmetici. Legge 713/86 e successive modifiche.</p> <p>Primo soccorso: Basic life support: A, B,C. – Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree; Tempo B: respirazione; Tempo C: circolazione. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Shock anafilattico: procedure scritte</p>	

Unità formativa 5	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area tecnico professionale	Conoscere approfonditamente i sistemi di correzione e di valorizzazione dei tratti somatici del volto.	<p>Elementi di morfologia, fisiologia e anatomia del viso e del corpo.</p> <p>Gli inestetismi e le anomalie del viso e del corpo.</p> <p>Classificazione dei prodotti cosmetici e scelta in funzione delle tipologie di inestetismi e del campo di applicazione.</p>	460 ore

	<p>Effettuare manicure e pedicure estetico</p> <p>Effettuare trattamenti di onicotecnica (cura delle unghie concernente la ricostruzione, l'abbellimento, l'allungamento delle stesse nonché l'applicazione di unghie finte)</p> <p>Effettuare l'epilazione e la depilazione.</p> <p>Effettuare il massaggio estetico</p> <p>Conoscere le apparecchiature per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con speciale attenzione per le lampade abbronzanti in relazione al fototipo di pelle ed al kjoule emesso dalla lampada, gli elettrostimolatori, gli apparecchi per l'epilazione ad ago e per la ionoforesi estetica.</p> <p><i>Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti.⁹²</i></p>	<p>Loro effetto su cute e mucose. Tecniche di trucco correttivo. Visagismo: trattamenti di base specifici e make-up personalizzati. Teoria e pratica del trattamento, strumenti e prodotti cosmetici;</p> <p>Fisiologia e patologia dell'unghia della mano e del piede. Malattie delle unghie legate all'età e/o a patologie sistemiche. Cosmetologia della mano e del piede.</p> <p>Teoria e pratica delle diverse metodiche di epilazione e depilazione, prodotti specifici e strumenti.</p> <p>Tecniche di massaggio estetico: manuale e strumentale.</p> <p>Elementi di elettrologia per l'epilazione ad ago, la ionoforesi estetica e la ginnastica passiva. Elementi di elettro-meccanica e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione</p> <p><i>Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione⁹³</i></p>	
--	--	---	--

Il percorso formativo deve prevedere delle esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo

Le seguenti unità formative, limitatamente alle competenze indicate sono da considerarsi obbligatorie per i corsi di formazione teorica della durata di 300 ore di cui all'art. 85 comma 2, lettera b), numero 1):

- Unità formativa n. 2, limitatamente agli obiettivi di competenza relativi alla conoscenza di:
a) disciplina in materia di privacy (d.lgs. 196/2003); b) normativa sulla sicurezza del lavoro e prevenzione nei luoghi di lavoro e saper attuare comportamenti idonei; c) principi etici e deontologici
- Unità formativa n. 4 tutti gli obiettivi di competenza
- Unità formativa n. 5 tutti gli obiettivi di competenza⁹⁴

Allegato H
(art. 87)

Standard minimo del percorso formativo per addetto al trucco con
dermopigmentazione

Unità formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza di base

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area socio culturale	Lingua straniera: comprendere correttamente schede tecniche e scrivere semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato.	Inglese tecnico di settore	8 ore
Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area giuridica	Utilizzare nello svolgimento dei propri compiti conoscenze di deontologia. Applicare la normativa sulla tutela della privacy .	Studio dei doveri: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della propria professione. Consenso , consenso informato, art.2043 c.c. Dlgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.	5 ore

Unità formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionale

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area psicologica e sociale	Applicare le conoscenze di psicologia comportamentale e motivazionale. Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo	Principi generali della comunicazione e psicologia socio – relazionale con particolare attenzione all'ambito motivazionale Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione.	8 ore

Unità formativa	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard
------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------

4			formativo
Area igienico-sanitaria	<p>Saper leggere una scheda tecnica, valutare eventuali potenziali reazioni allergiche e/o tossiche e utilizzare le conoscenze relative alla chimica dei pigmenti ed alla tossicologia.</p> <p>Utilizzare le conoscenze di dermatologia in particolare in relazione alle complicanze dei tatuaggi e della dermopigmentazione</p> <p>Utilizzare conoscenze di igiene ed epidemiologia, effettuare analisi dei rischi e applicare le procedure di HACCP.</p>	<p>Analisi scheda tecnica, principi di chimica di base con specifico riferimento alla conoscenza delle reazioni sulla cute e sulle mucose delle sostanze anche in relazione alle quantità utilizzate.</p> <p>Complicanze dei tatuaggi: risposte tossiche o immunologiche, trasmissione di infezioni, reazioni infiammatorie, dermatiti da contatto allergico (DAC) soprattutto da pigmenti di vario colore, fontoindotte, granulomatose, lichenoidi, pseudolinfomatose, ecc. Problematiche riguardanti la eventuale rimozione dei tatuaggi, i cosiddetti "pentiti".</p> <p>Malattie infettive a contagio ematico, detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico.</p>	15 ore
Unità formativa 5	Obiettivi formativi	Contenuti formativi	Standard durata
Area tecnico-professionale	<p>Utilizzare le conoscenze di anatomia e fisiologia del viso ed eseguire le tecniche di correzione tramite disegno.</p> <p>Effettuare l'analisi della pigmentazione della pelle per realizzare la dermopigmentazione. Scegliere</p>	<p>Morfologia, fisiologia e anatomia del viso, metodologie di correzione e armonizzazione .</p> <p>Fototipi di pelle; tecnica di dermopigmentazione. Studio delle tonalità, colore e sfumature rapportate alla</p>	44 ore

	<p>e applicare l'adeguato effetto cromatico</p> <p>Effettuare correttamente la procedura per la dermopigmentazione: uso corretto degli strumenti e della profilassi igienico-sanitaria</p> <p>Istruire il cliente sul mantenimento del trucco correttivo.</p> <p>Conoscere la strumentazione, il funzionamento e utilizzo</p>	<p>naturale pigmentazione.</p> <p>Tecnica di assemblaggio degli aghi, preparazione della strumentazione e uso dei pigmenti; pulizia e trattamento del derma pre e post trucco dermopigmentato;</p> <p>Tecniche di cura per il mantenimento del trucco correttivo.</p> <p>Fondamenti di elettricità. Funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature</p>	
--	---	---	--

Il percorso formativo deve prevedere delle esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo

Allegato I
(art. 90)

Standard minimo del percorso formativo per tecnico qualificato in tatuaggio

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di Competenza di base

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
<p>Area Socio-culturale</p>	<p>Lingua straniera: comprendere gli elementi principali di un discorso chiaro su argomenti correnti; comprendere testi scritti di uso corrente, comprendere correttamente schede tecniche e scrivere testi semplici e coerenti su argomenti di interesse personale, di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato.</p> <p>.</p> <p>Computer: utilizzare il computer, di gestire i files, ed elaborare testi e tabelle, conoscenze e utilizzo del pacchetto Office del sistema Internet e della posta elettronica.</p> <p>Conoscere la storia del costume e gli aspetti culturali del tatuaggio, del piercing e della cosmesi</p> <p>Conoscere i simboli e il loro valore antropologico</p> <p>Conoscere le principali forme di arte contemporanea che si esprimono attraverso la modificazione, colorazione e alterazione del corpo umano.</p>	<p>Lingua inglese: livello ALTE B1 con particolare attenzione al linguaggio tecnico del settore di riferimento</p> <p>Componenti del Personal Computer (la CPU, le periferiche, le schede, la memoria) il sistema operativo Windows. Le applicazioni Office. La rete Internet (Browser, posta elettronica). Protezioni e sicurezza informatica (Antivirus, Firewall, e Utilities)</p> <p>Storia del costume e elementi di antropologia culturale.</p> <p>Storia dell'arte contemporanea con particolare riferimento alla bodyart.</p>	<p style="text-align: center;">40 ore</p>

Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard di durata
Area giuridica	<p>Applicare la normativa inerente alla gestione d'impresa e conoscere le responsabilità dell'imprenditore</p> <p>Utilizzare elementi di base della gestione amministrativa, fiscale e tributaria;</p> <p>Conoscere gli elementi di diritto inerenti: Nozioni di diritto civile</p> <p>Nozioni di diritto penale</p> <p>Principi di diritto comunitario e nazionale</p> <p>Normativa regionale di settore</p> <p>Disciplina in materia di privacy</p> <p>Nozioni generali di deontologia</p>	<p>Figura dell'imprenditore, tipologie di impresa/società, azienda; Crisi dell'impresa e procedure concorsuali.</p> <p>Adempimenti amministrativi e fiscali di competenza.</p> <p>Obbligazioni e contratti. Contratto di lavoro in generale ed in particolare il CCLN di categoria e normativa relativa, persone fisiche, capacità giuridica e capacità di agire, art.5 c.c., consenso, consenso informato, art.2043 c.c.</p> <p>Responsabilità penale (in particolare: tutela alla vita ed all'integrità fisica, es. art.575 c.p. ed art. 590 c.p.).</p> <p>Normativa comunitaria e nazionale, leggi di riferimento</p> <p>Legge regionale e regolamento attuativo. Titoli abilitativi e sanzioni.</p> <p>Dlgs. 30/06/2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali</p> <p>I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della professione di tatuatore.</p> <p>Responsabilità del datore di</p>	40 ore

	<p>Conoscere la Legge 626/94 sulla sicurezza luoghi di lavoro Utilizzare il sistema della sicurezza nell'ambiente di lavoro. Applicare i principi fondamentali di prevenzione. Affrontare le principali situazioni di emergenza. Collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.</p>	<p>lavoro che tutela anche la sicurezza ed incolumità dei propri dipendenti oltre che la propria. Ambienti di lavoro: valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro (requisiti strutturali minimi) per la tipologia delle attività svolte. Valutazione rischi: rischi da taglienti e pungenti; rischi chimici; rischi biologici (Epatite Virale B e C, HIV, trasmissione ematica per vie parenterali delle malattie, pidocchi, ed altri parassiti).</p>	
--	---	--	--

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza trasversali

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard di durata
Area psicologica e sociale	<p>Applicare le conoscenze di sociologia e psicologia comportamentale e motivazionale.</p> <p>Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo.</p>	<p>Principi generali di sociologia della comunicazione e psicologia socio – relazionale con particolare attenzione all'ambito motivazionale.</p> <p>Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione.</p>	30 ore

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionali

Unità formativa	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard di
-----------------	-------------------------	---------------------	-------------

4			durata
Area igienico-sanitaria	<p>Utilizzare conoscenze di igiene ed epidemiologia, effettuare analisi dei rischi e applicare le procedure di HACCP.</p> <p>Utilizzare la strumentazione adeguata e applicare le procedure per lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Applicare le conoscenze di anatomia</p> <p>Applicare le conoscenze dei sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento.</p> <p>Applicare le conoscenze di fisiologia e patologia</p> <p>Utilizzare le conoscenze di dermatologia e allergologia</p> <p>Saper raccogliere anamnesi accurata su preesistenti malattie cutanee personali o familiari.</p>	<p>Malattie infettive a contagio ematico detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico. Attrezzature e abbigliamento. I rifiuti prodotti dall'attività e loro smaltimento.</p> <p>Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide e mucose e annessi cutanei. Anatomia topografica della superficie del corpo, con particolare attenzione al decorso di vasi, tendini e nervi.</p> <p>Fisiologia e biochimica della cute e degli annessi cutanei. Patologia: malattie a contagio ematico. Malattie metaboliche con particolare approfondimento del diabete mellito, dell'emofilia e delle altre malattie con alterata coagulazione ematica. Immunoallergologia cutanea. Fotosensibilizzazione e sindromi di Lyell e Stevens Johnson Neoplasie cutanee: Nevi. Cheratoacantomi, carcinomi spinocellulari, basaliomi e melanomi soprattutto in relazione alla localizzazione nella sede tatuata. La vitiligo. Le ustioni. Eczema e dermatiti allergiche e da contatto. Psoriasi. Dermatiti batteriche e micotiche, acute e croniche. LES, Sclerodermia, dermatomiosite ed altre malattie autoimmunitarie</p>	160 ore

	<p>Utilizzare nello svolgimento dei propri compiti conoscenze relative alla chimica dei pigmenti ed alla tossicologia e saper leggere una scheda tecnica e valutare eventuali potenziali reazioni allergiche e/o tossiche.</p> <p>Applicare le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza</p>	<p>sistemiche con interessamento cutaneo. Complicanze dei tatuaggi: risposte tossiche o immunologiche, trasmissione di infezioni, reazioni infammiatorie, dermatiti da contatto allergico (DAC), soprattutto da pigmenti di vario colore, fontoindotte, granulomatoze, lichenoidi, pseudolinfomatose, ecc. Problematiche riguardanti la eventuale rimozione dei tatuaggi i cosiddetti "pentiti".</p> <p>Chimica di base dei pigmenti con specifica conoscenza delle reazioni sulla cute e sulle mucose delle sostanze anche in relazione alle quantità utilizzate.</p> <p>Primo soccorso: Basic life support: A, B,C. – Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree; Tempo B: respirazione; Tempo C: Circolazione. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Shock anafilattico: procedure scritte.</p>	
Unità formativa 5	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard di durata
Area tecnico-professionale	<p>Effettuare l'analisi della pigmentazione della pelle per la realizzazione del tatuaggio.</p> <p>Scegliere la parte anatomica adeguata alla tipologia e dimensione del tatuaggio.</p>	<p>Fototipi di pelle</p> <p>Educazione all'immagine: prospettive, forme e colori. Tecniche di disegno figurato</p>	330 ore

	<p>Effettuare disegni e decori a mano libera (free hand) e/o con uso di stencil</p> <p>Assemblare gli aghi, preparare la strumentazione e relativi pigmenti.</p> <p>Scegliere e applicare l'adeguato effetto cromatico</p> <p>Pulire e trattare il derma pre e post tatuaggio Istruire il cliente sulle precauzioni da seguire, sulla cura per il mantenimento del tatuaggio.</p> <p>Uso della strumentazione, il loro funzionamento ed utilizzo</p>	<p>e ornato.</p> <p>Tecnica del tatuaggio: Tecnica di assemblaggio degli aghi, preparazione della strumentazione e uso dei pigmenti; Studio delle tonalità, colore e sfumature rapportate alla naturale pigmentazione.</p> <p>Tecnica di pulizia e bendaggio: norme igienico sanitarie per il trattamento del derma e istruzioni per la cura e il mantenimento del tatuaggio</p> <p>Fondamenti di elettricità. Funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature Elementi di elettrologia ed elettro-meccanica.</p>	
--	--	---	--

Il percorso formativo deve prevedere delle esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo

Allegato L
(art. 94)

Standard minimo del percorso formativo per tecnico qualificato in piercing

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di Competenza di base

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
<p>Area Socio-culturale</p>	<p>Lingua straniera: comprendere gli elementi principali di un discorso chiaro su argomenti correnti; comprendere testi scritti di uso corrente; scrivere testi semplici e coerenti su argomenti di interesse personale e professionale.</p> <p>Computer: essere in grado di usare il computer, di gestire i files, ed elaborare testi e tabelle, conoscenze e utilizzo del pacchetto Office del sistema Internet e della posta elettronica.</p> <p>Conoscere la storia del costume e gli aspetti culturali del tatuaggio, del piercing e della cosmesi.</p> <p>Conoscere i simboli e il loro valore antropologico.</p> <p>Conoscere le principali forme di arte contemporanea che si esprime attraverso la modificazione, colorazione e alterazione del corpo umano .</p>	<p>Lingua inglese: Livello ALTE B1 con particolare attenzione al linguaggio tecnico del settore di riferimento.</p> <p>Componenti del Personal Computer (la CPU, le periferiche , le schede, la memoria) il sistema operativo Windows. Le applicazioni Office. La rete Internet (Browser, posta elettronica). Protezioni e sicurezza informatica (Antivirus, Firewall, e Utilities)</p> <p>Storia del costume e elementi di antropologia culturale.</p> <p>Storia dell'arte contemporanea con particolare riferimento alla bodyart.</p>	<p>50 ore</p>

Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area giuridica	<p>Conoscere la normativa inerente alla gestione d'impresa e responsabilità dell'imprenditore</p> <p>Conoscere gli elementi di base della gestione amministrativa, fiscale e tributaria;</p> <p>Conoscere gli elementi di diritto inerenti: Nozioni di diritto civile</p> <p>Nozioni generali di diritto penale</p> <p>Principi di diritto comunitario e nazionale</p> <p>Normativa regionale di settore</p> <p>Disciplina in materia di privacy</p> <p>Nozioni generali di deontologia</p>	<p>Figura dell'imprenditore, tipologie di impresa/società, azienda; Crisi dell'impresa e procedure concorsuali.</p> <p>Adempimenti amministrativi e fiscali di competenza.</p> <p>Obbligazioni e contratti. Contratto di lavoro in generale ed in particolare il CCLN di categoria e normativa relativa. Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire, art.5 c.c., consenso, consenso informato, art.2043 c.c.</p> <p>Responsabilità penale (in particolare: tutela alla vita ed all'integrità fisica, es. art. 575 c.p. ed. art. 590 c.p.).</p> <p>Normativa Comunitaria e nazionale: leggi di riferimento.</p> <p>Legge regionale e regolamento attuativo. Titoli abilitativi e sanzioni.</p> <p>Dlgs. 30/06/2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali</p> <p>I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della professione di piercier.</p>	50 ore

	<p>Conoscere la Legge 626/94 sulla sicurezza luoghi di lavoro Utilizzare il sistema della sicurezza nell'ambiente di lavoro. Applicare i principi fondamentali di prevenzione. Affrontare le principali situazioni di emergenza. Collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.</p>	<p>Responsabilità del datore di lavoro che tutela anche la sicurezza ed incolumità dei propri dipendenti oltre che la propria. Ambienti di lavoro: valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro (requisiti strutturali minimi) per la tipologia delle attività svolte. Valutazione rischi: - rischi da taglienti e pungenti (aghi, forbici, lamette, aghi da piercing, e ecc....) - rischi chimici (disinfettanti e detergenti per ambienti, utilizzo pasta salda, ecc..) - rischi biologici (Epatite Virale B e C, HIV, trasmissione ematica per vie parenterali delle malattie, pidocchi, ed altri parassiti)</p>	
--	---	---	--

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza trasversali

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area psicologica e sociale	<p>Applicare le conoscenze di psicologia comportamentale e motivazionale. Saper riconoscere, valutare e fronteggiare situazioni e problemi connessi all'attività lavorativa.</p> <p>Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo</p>	<p>Principi generali di sociologia della comunicazione e psicologia socio-relazionale con particolare attenzione all'ambito motivazionale ed al problem solving.</p> <p>Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione.</p>	40 ore

Unità Formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionali

Unità formativa 4	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard di durata
Area igienico-sanitaria	<p>Utilizzare conoscenze di igiene ed epidemiologia, effettuare analisi dei rischi e applicare le procedure di HACCP.</p> <p>Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento.</p> <p>Conoscere gli elementi di fisiologia e patologia</p> <p>Conoscere elementi di dermatologia e allergologia e saper raccogliere un'anamnesi accurata su preesistenti malattie cutanee ed allergiche personali</p>	<p>Malattie infettive a contagio ematico detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico. Attrezzature e abbigliamento. I rifiuti prodotti dall'attività e loro smaltimento.</p> <p>Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide e mucose e annessi cutanei. Anatomia e fisiologia della cavità orale, degli organi genitali maschili e femminili, con curato approfondimento topografico dei corpi cavernosi, ghiandole, nervi tendini, vasi, muscoli. Anatomia topografica della superficie del corpo, con particolare attenzione al decorso di vasi, tendini e nervi.</p> <p>Fisiologia e biochimica della cute e degli annessi cutanei delle mucose. Patologia: malattie a contagio ematico e sessuale. Malattie metaboliche con particolare approfondimento del diabete mellito, dell'emofilia e delle altre malattie con alterata coagulazione ematica.</p> <p>Immunoallergologia cutanea. Dermatite allergica da contatto (DAC) extraprofessionale e professionale da soldato di nichel o da altri metalli impiegati nell'attività di piercier. Dermatite da contatto</p>	160 ore

	<p>o familiari.</p> <p>Conoscere la chimica dei metalli e valutare i loro effetti su organi e tessuti, con specifica conoscenza delle reazioni alle sostanze.</p> <p>Conoscere le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza</p>	<p>irritante (DCI) extraprofessionale e professionale da metalli e da altri materiali utilizzati per il piercing. Fotosensibilizzazione e sindromi di Lyell e Stevens Jhonson neoplasie cutanee,della cavità orale, del naso e degli organi genitali. Nevi. Cheratoacantomi, carcinomi spinocellulari, basaliomi e melanomi. La vitiligo. Le ustioni. Eczema e dermatiti allergiche e da contatto. Psoriasi. Dermatiti batteriche e micotiche, acute e croniche. Impetigine sull'area sottoposta a pòiercing. LES, Sclerodermia, dermatomiosite ed altre malattie autoimmunitarie sistemiche con interessamento cutaneo.</p> <p>Funzione e composizione chimica dei metalli e tossicologia</p> <p>Primo soccorso: Basic life support: A, B,C. – Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree; Tempo B: respirazione; Tempo C: Circolazione. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Shock anafilattico: procedure scritte.</p>	
Unità formativa 5	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard di durata
Area tecnico professionale	<p>Essere in grado di realizzare un piercing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scegliere la parte anatomica dove effettuare il piercing con specifica valutazione di limitazioni funzionali e/o di movimento. 	<p>Tecnica del piercing</p> <p>Norme igienico sanitarie per il trattamento del derma e istruzioni sul mantenimento del piercing.</p>	300 ore

	<ul style="list-style-type: none">- predisporre ed utilizzare la strumentazione adeguata. - trattare il derma pre e post piercing e indicare precauzioni per il buon mantenimento del piercing	<p>Tecnica di funzionamento e utilizzo della strumentazione.</p> <p>Tecnica di pulizia: norme igienico sanitarie per il trattamento del derma e istruzioni per la cura ed il mantenimento del piercing.</p>	
--	---	---	--

Il percorso formativo deve prevedere delle esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo

Allegato M
(art. 86)

Standard minimo del percorso formativo abbreviato per tecnico qualificato in
tatuaggio

Percorso formativo a cui possono accedere coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista.

Unità formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza di base

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area socio-culturale	<p>Conoscere la storia del costume e gli aspetti culturali del tatuaggio e della cosmesi. Conoscere i simboli ed il loro valore antropologico. Conoscere le principali forme di arte contemporanea che si esprimono attraverso la modificazione, colorazione e alterazione del corpo umano.</p> <p>Lingua straniera: comprendere correttamente schede tecniche e scrivere semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato.</p>	<p>Storia del costume ed elementi di antropologia culturale.</p> <p>Storia dell'arte contemporanea con particolare riferimento alla body art.</p> <p>Inglese tecnico relativo al settore.</p>	20 ore
Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area giuridica	Utilizzare nello svolgimento dei propri compiti conoscenze di deontologia.	I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della propria professione. Consenso, consenso informato, art.2043 c.c.	5 ore

Unità formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionale

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area psicologica e sociale	<p>Applicare le conoscenze di psicologia comportamentale e motivazionale</p> <p>Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo</p>	Principi generali della comunicazione e psicologia socio – relazionale con particolare attenzione all'ambito motivazionale Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione.	10 ore

Unità formativa 4	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area igienico-sanitaria	<p>Saper leggere una scheda tecnica, valutare eventuali potenziali reazioni allergiche e/o tossiche e utilizzare le conoscenze relative alla chimica dei pigmenti ed alla tossicologia.</p> <p>Utilizzare le conoscenze di dermatologia in particolare in relazione alle complicanze dei tatuaggi</p> <p>Utilizzare conoscenze di igiene ed epidemiologia, effettuare analisi dei rischi e applicare le procedure di HACCP.</p>	<p>Analisi scheda tecnica, principi di chimica di base con specifico riferimento alla conoscenza delle reazioni sulla cute e sulle mucose delle sostanze anche in relazione alle quantità utilizzate.</p> <p>Complicanze dei tatuaggi: risposte tossiche o immunologiche, trasmissione di infezioni, reazioni infiammatorie, dermatiti da contatto allergico (DAC) soprattutto da pigmenti di vario colore, fontoindotte, granulomatose, lichenoidi, pseudolinfomatose, ecc. Problematiche riguardanti la eventuale rimozione dei tatuaggi, i cosiddetti "pentiti".</p> <p>Malattie infettive a contagio ematico, detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura</p>	15 ore

	Applicare le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza	HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico. Primo soccorso: Basic life support: A, B,C. – Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree; Tempo B: respirazione; Tempo C: Circolazione. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Shock anafilattico: procedure scritte.	
Unità formativa 5	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area tecnico-professionale	<p>Effettuare l'analisi della pigmentazione della pelle per la realizzazione del tatuaggio.</p> <p>Scegliere la parte anatomica adeguata alla tipologia e dimensione del tatuaggio. Effettuare disegni e decori a mano libera (free hand) e/o con uso di stencil</p> <p>Assemblare gli aghi, preparare la strumentazione e relativi pigmenti.</p> <p>Scegliere e applicare l'adeguato effetto cromatico</p> <p>Pulire e trattare il derma pre e post tatuaggio Istruire il cliente sulle precauzioni da seguire, sulla cura per il mantenimento del tatuaggio.</p> <p>Uso della strumentazione, il loro funzionamento ed utilizzo</p>	<p>Fototipi di pelle</p> <p>Educazione all'immagine: prospettive, forme e colori. Tecniche di disegno figurato e ornato.</p> <p>Tecnica del tatuaggio: Tecnica di assemblaggio degli aghi, preparazione della strumentazione e uso dei pigmenti; Studio delle tonalità, colore e sfumature rapportate alla naturale pigmentazione.</p> <p>Tecnica di pulizia e bendaggio: norme igienico sanitarie per il trattamento del derma e istruzioni per la cura e il mantenimento del tatuaggio</p> <p>Fondamenti di elettricità. Funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature Elementi di elettrologia ed elettro-meccanica.</p>	300 ore

Il percorso formativo deve prevedere esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo.

Allegato N
(art. 86)

Standard minimo del percorso formativo abbreviato per tecnico qualificato in
piercing

Percorso formativo a cui possono accedere coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista.

Unità formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza di base

Unità formativa 1	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area socio-culturale	Comprendere gli aspetti culturali principali della storia del costume e del piercing Conoscere i simboli ed il loro valore antropologico. Conoscere le principali forme di arte contemporanea che si esprimono attraverso la modificazione, colorazione e alterazione del corpo umano.	Storia del costume ed elementi di antropologia culturale. Storia dell'arte contemporanea con particolare riferimento alla body art.	20 ore
Unità formativa 2	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area giuridica	Utilizzare nello svolgimento dei propri compiti conoscenze di deontologia.	I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della propria professione. Consenso, consenso informato, art.2043 c.c.	5 ore

Unità formative volte al conseguimento di obiettivi di competenza tecnico-professionale

Unità formativa 3	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area psicologica e sociale	Applicare le conoscenze di psicologia comportamentale e motivazionale. Saper riconoscere, valutare e fronteggiare situazioni e problemi connessi all'attività lavorativa.	Principi generali della comunicazione e psicologia socio – relazionale con particolare attenzione all'ambito motivazionale e problem solving.	10 ore

	Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo	Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, contenuti e strategie di presentazione.	
Unità formativa 4	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area igienico-sanitaria	<p>Utilizzare conoscenze di igiene ed epidemiologia, effettuare analisi dei rischi e applicare le procedure di HACCP.</p> <p>Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento.</p> <p>Conoscere gli elementi di</p>	<p>Malattie infettive a contagio ematico, detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico. Attrezzature e abbigliamento. I rifiuti prodotti dall'attività e loro smaltimento.</p> <p>Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide e mucose e annessi cutanei. Anatomia e fisiologia della cavità orale, degli organi genitali maschili e femminili, con curato approfondimento topografico dei corpi cavernosi, ghiandole, nervi tendini, vasi, muscoli. Anatomia topografica della superficie del corpo, con particolare attenzione al decorso di vasi, tendini e nervi.</p> <p>Fisiologia e biochimica della</p>	15 ore

	<p>fisiologia e patologia</p> <p>Conoscere elementi di dermatologia e allergologia e saper raccogliere un'anamnesi accurata su preesistenti malattie cutanee ed allergiche personali o familiari.</p> <p>Conoscere la chimica dei metalli e valutare i loro effetti su organi e tessuti con specifica conoscenza delle reazioni alle sostanze</p>	<p>cute e degli annessi cutanei delle mucose. Patologia: malattie a contagio ematico e sessuale. Malattie metaboliche con particolare approfondimento del diabete mellito, dell'emofilia e delle altre malattie con alterata coagulazione ematica.</p> <p>Immunoallergologia cutanea. Dermatite allergica da contatto (DAC) extraprofessionale e professionale da soldato di nichel o da altri metalli impiegati nell'attività di piercier. Dermatite da contatto irritante (DCI) extraprofessionale e professionale da metalli e da altri materiali utilizzati per il piercing. Fotosensibilizzazione e sindromi di Lyell e Stevens Johnson neoplasie cutanee, della cavità orale, del naso e degli organi genitali. Nevi. Cheratoacantomi, carcinomi spinocellulari, basaliomi e melanomi. La vitiligo. Le ustioni. Eczema e dermatiti allergiche e da contatto. Psoriasi. Dermatiti batteriche e micotiche, acute e croniche. Impetigine sull'area sottoposta a pòiercing. LES, Sclerodermia, dermatomiosite ed altre malattie autoimmunitarie sistemiche con interessamento cutaneo.</p> <p>Funzione e composizione chimica dei metalli e tossicologia</p>	
--	---	--	--

	Applicare le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza	Primo soccorso: Basic life support: A, B,C. – Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree; Tempo B: respirazione; Tempo C: Circolazione. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Shock anafilattico: procedure scritte.	
Unità formativa 5	Obiettivi di competenza	Contenuti formativi	Standard durata
Area tecnico-professionale	Essere in grado di realizzare un piercing: <ul style="list-style-type: none"> - Scegliere la parte anatomica dove effettuare il piercing con specifica valutazione di limitazioni funzionali e/o di movimento. - Predisporre ed utilizzare la strumentazione adeguata. Trattare il derma pre e post piercing e indicare precauzioni per il buon mantenimento del piercing	Tecnica del piercing Norme igienico sanitarie per il trattamento del derma e istruzioni sul mantenimento del piercing. Tecnica di funzionamento e utilizzo della strumentazione. Tecnica di pulizia: norme igienico sanitarie per il trattamento del derma e istruzioni per la cura ed il mantenimento del piercing	300 ore

Il percorso formativo deve prevedere esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo

Note

- ¹ Le parole “come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 1
- ² Parola inserita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 1
- ³ Lettera abrogata con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2
- ⁴ La parola “ripostiglio” prevista dalla formulazione originaria è stata soppressa con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.2.
- ⁵ Le parole “con una superficie non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e comunque non inferiore a 0.40 metri quadrati” previste dalla dalla formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.2.
- ⁶ Parola così sostituita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.
- ⁷ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.
- ⁸ Comma aggiunto con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.
- ⁹ Le parole “da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.
- ¹⁰ Comma aggiunto con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2
- ¹¹ Lettera così sostituita con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3
- ¹² Comma aggiunto con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3
- ¹³ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 3.
- ¹⁴ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.
- ¹⁵ Comma abrogato con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.
- ¹⁶ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 5.
- ¹⁷ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 6.
- ¹⁸ Le parole “all’interno” previste dalla dalla formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.7.
- ¹⁹ Parola inserita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.
- ²⁰ Parole aggiunte con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.
- ²¹ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.
- ²² Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.
- ²³ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.
- ²⁴ Parole aggiunte con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.
- ²⁵ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.
- ²⁶ Cifra così sostituita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.
- ²⁷ Comma abrogato con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.
- ²⁸ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.
- ²⁹ Comma abrogato con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 10.
- ³⁰ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 11.
- ³¹ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 12.
- ³² Parole aggiunte con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.
- ³³ Comma inserito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.
- ³⁴ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 14.
- ³⁵ Articolo abrogato con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 15.
- ³⁶ Le parole “Fermo restando quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25,” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 4
- ³⁷ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.
- ³⁸ Comma abrogato con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.
- ³⁹ Lettera così sostituita con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 5
- ⁴⁰ Parole così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 6
- ⁴¹ Comma aggiunto con dpgr 18 luglio 2011, n. 31/R, articolo 1.
- ⁴² Comma abrogato con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 17.
- ⁴³ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 18.
- ⁴⁴ Comma aggiunto con dpgr 18 luglio 2011, n. 31/R, articolo 2.
- ⁴⁵ Comma aggiunto con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 19.
- ⁴⁶ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 20.
- ⁴⁷ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.21.
- ⁴⁸ Parole aggiunte con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.21.
- ⁴⁹ Lettera così sostituita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 22.
- ⁵⁰ Parola così sostituita con con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.23.

-
- ⁵¹ Parole così sostituite con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 24.
- ⁵² Parole aggiunte con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 7
- ⁵³ La parola “percentuale” prevista dalla formulazione originaria è stata soppressa con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.
- ⁵⁴ Parola così sostituita con con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.25.
- ⁵⁵ Lettera abrogata con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.25.
- ⁵⁶ Comma aggiunto con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art.25.
- ⁵⁷ Le parole “AP(2003)2 del 19 giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make-up)” previste nella formulazione originaria, sono state così sostituite con dpgr 18 luglio 2011,n .31/R, articolo 3.
- ⁵⁸ Alinea così sostituita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.
- ⁵⁹ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.
- ⁶⁰ Le parole “nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 1 della legge” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 8
- ⁶¹ Cifra così sostituita con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 27.
- ⁶² Il presente capo, unitamente all’unico articolo che lo compone, è stato inserito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 28.
- ⁶³ Le parole “da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9
- ⁶⁴ Le parole “di estetica o” sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9
- ⁶⁵ Le parole “da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40.” Sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9
- ⁶⁶ Articolo già sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 29 ed ora ulteriormente sostituito con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 10
- ⁶⁷ Le parole “ai sensi degli articoli 80, 81 e 82” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 11
- ⁶⁸ Comma così sostituito con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 11
- ⁶⁹ Le parole “ai sensi degli articoli 80, 81 e 82” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12
- ⁷⁰ Comma così sostituito con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12
- ⁷¹ Le parole” ai sensi degli articoli 80, 81 e 82” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 13
- ⁷² Comma così sostituito con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 13
- ⁷³ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 30.
- ⁷⁴ Le parole “da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 14
- ⁷⁵ Rubrica così sostituita con con dpgr 18 luglio 2011,n .31/R, articolo 4.
- ⁷⁶ Le parole “al comune” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15
- ⁷⁷ Le parole “da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15
- ⁷⁸ Le parole “al comune” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15
- ⁷⁹ Lettera così sostituita con dpgr 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15
- ⁸⁰ Articolo inserito con dpgr 18 luglio 2011,n .31/R, articolo 5.
- ⁸¹ Comma così sostituito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.
- ⁸² Comma inserito con dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.
- ⁸³ Comma inserito con dpgr 18 luglio 2011,n .31/R, articolo 6.
- ⁸⁴ Comma inserito con dpgr 18 luglio 2011,n .31/R, articolo 6.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012)

Art. 2 - Presentazione della domanda di assegnazione e criteri per la redazione del piano di sviluppo (articolo 5, comma 8, lettera e) l.r. 80/2012)

Art. 3 - Criteri per l'approvazione del piano di sviluppo e per la selezione dei richiedenti (articolo 5, comma 8, lettere e) e f) l.r. 80/2012)

Art. 4 - Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati (articolo 5, comma 8, lettera g) l.r. 80/2012)

Art. 5 - Criteri e modalità di controllo (articolo 5, comma 8, lettere h) e j) l.r. 80/2012)

Art. 6 - Interventi effettuati direttamente dai comuni (articolo 5, comma 9 l.r. 80/2012)

Art. 7 - Potere sostitutivo (articolo 5, comma 3 l.r. 80/2012)

Art. 8 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) e in particolare l'articolo 5;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 settembre 2012;

Visto il parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2013;

Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 26 novembre 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 139;

Considerato quanto segue:

1. l'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, è prevista dall'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) che rinvia ad un apposito regolamento regionale la disciplina delle norme tecniche per il censimento dei terreni abbandonati o incolti, il procedimento per il censimento e per l'inserimento dei terreni censiti nella banca della terra di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2012, nonché le procedure per la rimessa a coltura di tali terreni;

2. la l.r. 80/2012 definisce terreni abbandonati o incolti quei terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni; al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni concernenti l'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, è necessario dettare norme tecniche per la definizione del concetto di uso produttivo;

3. in attuazione delle definizioni contenute nell'articolo 5 della l.r. 80/2012 e sulla base dei principi di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) è necessario indicare tutti i casi di terreni che, per loro natura, non possono essere censiti come terreni abbandonati o incolti e ciò al fine di assicurare uniformità di applicazione sul territorio regionale;

4. per semplificare le attività dei comuni nello svolgimento del censimento dei terreni abbandonati o incolti si prevede che tali attività vengano svolte tramite la valutazione dei dati risultanti nel sistema informativo

e georeferenziato dell'Agencia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), che contiene informazioni sulla conduzione delle particelle agricole, quali la tipologia di coltivazione, la presenza di aiuti e/o premi. L'utilizzo del sistema di ARTEA consente infatti, ai comuni di effettuare direttamente una prima ricognizione dei terreni, limitando così le attività di sopralluogo, con conseguente riduzione dei tempi e costi a carico della pubblica amministrazione;

5. gli adempimenti procedurali a carico dei comuni sono previsti tenendo conto della necessità di coinvolgere i proprietari dei terreni e le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative al fine di prevenire possibili contenziosi;

6. il contenuto minimo dei piani di sviluppo dei terreni abbandonati o incolti è stabilito con l'obiettivo di assicurare che la rimessa a coltura dei terreni, risponda ad effettivi obiettivi di ripristino produttivo coerenti anche con la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi;

7. per garantire che la determinazione del canone dovuto dagli assegnatari ai proprietari dei terreni risponda ad esigenze di oggettività ed equità, è previsto che la determinazione del canone sia parametrato con riferimento al valore agricolo medio determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri;

8. ai fini della riassegnazione dei terreni che a seguito dell'attività di controllo risultino non coltivati in conformità del piano di sviluppo è necessario disciplinare un procedimento di revoca;

9. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

10. la condizione posta nel parere del Consiglio delle Autonomie locali, stante la ripartizione legislativa delle competenze, può essere accolta solo promuovendo forme di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e pertanto il testo del regolamento non necessita di adeguamento;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012)

1. Ai fini dell'individuazione dei terreni abbandonati o incolti, per uso produttivo si intende la coltivazione agraria e il pascolamento zootecnico nel territorio rurale così come definito dalla legge regionale in materia di governo del territorio.

2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti:

a) le superfici definite bosco o aree assimilate a bosco dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

b) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

c) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile;

d) le cave;

e) i beni civici;

f) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale in materia di governo del territorio;

g) i terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti.

3. Per eseguire il censimento dei terreni abbandonati o incolti i comuni possono:

a) avvalersi del sistema informativo di ARTEA che fornisce ad ogni comune un elenco delle particelle che non rientrano nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), con i seguenti dati:

1) informazioni sulla conduzione della particella e sulla presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni per tutte le annualità di cui si ha disponibilità di informazioni;

2) informazioni georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART);

b) avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;

c) eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l'eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze;

d) attivare forme di collaborazione con le province e le unioni di comuni.

4. I terreni censiti sono individuati con gli identificativi catastali e inseriti in specifici elenchi. Gli elenchi dei terreni censiti sono pubblicati in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

5. Gli elenchi dei terreni censiti, sono comunicati ai proprietari o titolari di altri diritti reali e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative, con raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche di comunicazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.

6. I proprietari dei terreni, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, comunicano al comune i soggetti titolari di rapporti contrattuali in essere sui

terreni inseriti nell'elenco dei terreni censiti; il comune trasmette l'elenco anche a tali soggetti con le modalità di cui al comma 5.

7. Le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative possono chiedere, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, di inserire negli elenchi dei terreni censiti altri terreni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di terreni abbandonati o incolti. Qualora il comune intenda accogliere tali richieste procede a darne comunicazione, con le modalità di cui al comma 5.

8. Entro novanta giorni dalla comunicazione, i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i soggetti titolari di rapporti contrattuali sui terreni inseriti negli elenchi dei terreni censiti possono:

a) con istanza motivata e documentata rivolta al comune, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi;

b) impegnarsi alla rimessa a coltura dei terreni entro i successivi centottanta giorni, presentando una comunicazione al comune nella quale indicano le modalità di rimessa a coltura.

9. Nel caso di cui al comma 8, lettera b) il comune verifica l'effettiva rimessa a coltura entro il termine, e in caso di esito negativo provvede all'iscrizione dei terreni integrando l'elenco di cui al comma 10.

10. Decorsi i termini di cui ai commi 6, 7 e 8, il comune, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al comma 4. Entro lo stesso termine gli elenchi definitivi sono inviati con le modalità di cui al comma 5 a coloro che hanno presentato istanza di cancellazione, motivando l'accettazione o il diniego dell'istanza medesima, e trasmessi all'Ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative.

11. Negli elenchi dei terreni abbandonati o incolti definitivi sono evidenziate le particelle per le quali la comunicazione di cui al comma 5 non è stata perfezionata per l'impossibilità di identificare o reperire i proprietari.

12. I comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Ente. Le particelle di cui al comma 11 sono inserite in una sezione separata della banca della terra.

13. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni aggiornano gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

Art. 2

Presentazione della domanda di assegnazione e criteri per la redazione del piano di sviluppo (articolo 5, comma 8, lettera e) l.r. 80/2012)

1. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra presentano all'Ente, con le modalità e le tempistiche definite con provvedimento del direttore dell'Ente, una domanda di assegnazione corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, di seguito piano, che contiene:

a) lo stato di fatto, l'identificazione della superficie e la condizione agronomica dei terreni richiesti;

b) gli obiettivi di ripristino produttivo e un piano di massima per la rimessa a coltura dei terreni;

c) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino;

d) l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

e) la definizione dell'arco temporale per cui si richiede l'assegnazione, che deve risultare congruo rispetto all'attuazione del piano che non può comunque superare i quindici anni.

2. Il piano può comprendere anche altri terreni inseriti nella banca della terra o già in conduzione da parte del richiedente e comunque deve riguardare una quantità di superficie necessaria a garantire un tempo annuo complessivo pari ad un'unità lavorativa uomo (ULU) determinata in base ai parametri contenuti nella parte I dell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").

Art. 3

Criteri per l'approvazione del piano di sviluppo e per la selezione dei richiedenti (articolo 5, comma 8, lettere e) e f) l.r. 80/2012)

1. L'Ente verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

2. In caso di esito positivo della verifica l'Ente approva il piano; in caso di esito negativo l'Ente provvede a darne comunicazione al potenziale assegnatario che nei quindici giorni successivi può adeguare il piano alle osservazioni dell'Ente. Decorso tale termine in assenza di adeguamento da parte del potenziale assegnatario decade la domanda di assegnazione.

3. In caso di pluralità di domande di assegnazione aventi ad oggetto le stesse particelle è effettuata la selezione del potenziale assegnatario attraverso una graduatoria della concorrenza con il seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto 40 anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto 40 anni di età.

4. In caso di più richiedenti che ricadono nello stesso ordine di priorità, ha diritto di precedenza l'imprenditore agricolo conduttore di terreni confinanti con uno o più terreni per cui è richiesta la assegnazione. In caso di ulteriore parità l'Ente procede alla valutazione dei piani concorrenti e individua il potenziale assegnatario con particolare riguardo agli obiettivi di ripristino produttivo atti ad assicurare la rimessa a coltura dei terreni.

5. L'ente, dopo aver effettuato la selezione del potenziale assegnatario ai sensi dei commi 3 e 4, procede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo l'Ente procede, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria della concorrenza, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6. L'ente comunica a tutti i soggetti che hanno presentato domanda sulla medesima particella l'esito della procedura.

Art. 4

Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati
(articolo 5, comma 8, lettera g) l.r. 80/2012

1. Ai proprietari dei terreni assegnati o ai titolari di altri diritti reali è dovuto un canone annuo compreso tra l'1,5 per cento ed il 4,0 per cento del valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri in base al decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), riferendosi esclusivamente alle categorie pascolo, pascolo cesugliato e pascolo arborato.

2. L'Ente determina il canone secondo i criteri di cui al comma 1 e lo comunica al proprietario e all'assegnatario.

3. Il proprietario e l'assegnatario, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono accordarsi sull'importo di un canone diverso da quello determinato dall'Ente, anche facendo ricorso all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che tengono conto delle condizioni del fondo e del mercato.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Ente comunica al comune l'approvazione del piano ed il canone di cui al comma 2 oppure il canone risultante dall'accordo.

5. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, provvede all'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni e assegna i terreni al richiedente per il periodo di tempo previsto dal piano approvato. Il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

6. Il comune trasmette copia dell'atto di assegnazione all'Ente.

Art. 5

Criteri e modalità di controllo
(articolo 5, comma 8, lettere h) l.r. 80/2012)

1. L'Ente effettua il controllo sull'attuazione del piano.

2. Qualora l'assegnatario non provveda all'avvio della rimessa a coltura entro centottanta giorni dall'assegnazione oppure non provveda alla utilizzazione dei terreni secondo il piano approvato dall'Ente, il comune, anche a seguito del controllo di cui al comma 1, o su istanza dell'Ente, del proprietario o di altri soggetti interessati all'assegnazione, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, revoca l'assegnazione. La revoca è comunicata all'Ente.

3. Nel caso di assegnazione all'imprenditore agricolo

professionale a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 3 lettere a) e b), la mancata realizzazione dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica, determina la revoca dell'assegnazione da parte del comune, su istanza dell'Ente. La revoca è comunicata all'Ente.

4. Il termine di centottanta giorni per la messa a coltura può essere prorogato previa autorizzazione dell'Ente sulla base di documentate motivazioni.

5. Il proprietario o il titolare di altri diritti reali comunicano al comune l'eventuale mancato pagamento del canone da parte dell'assegnatario del terreno.

6. Il comune notifica all'assegnatario del terreno di effettuare il pagamento del canone entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Il mancato adempimento entro il termine determina la revoca dell'assegnazione. La revoca è comunicata all'Ente.

7. I terreni per cui è stata revocata l'assegnazione rientrano nella disponibilità della banca della terra e possono essere assegnati ad altri beneficiari con le modalità di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6

Interventi effettuati direttamente dai comuni
(articolo 5, comma 9 l.r. 80/2012)

1. Il comune che, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della l.r. 80/2012, intende realizzare interventi sui terreni abbandonati o incolti presenta all'Ente una relazione contenente:

- a) la descrizione dello stato dei terreni e della necessità degli interventi;
- b) un piano di massima degli interventi da realizzare.

2. L'Ente, sulla base della relazione presentata dal comune, approva un piano di interventi.

3. Il comune realizza gli interventi previsti dal piano ed è autorizzato a richiedere ai proprietari le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7

Potere sostitutivo
(articolo 5, comma 3 l.r. 80/2012)

1. Nel caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 80/2012 le province e le unioni di comuni rispettano le norme tecniche e procedurali del presente regolamento.

Art. 8

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i comuni possono identificare prioritariamente le aree che per propria natura, per posizione orografica, per possibilità di accorpamento con aree contigue o per caratteristiche di viabilità sono di maggior interesse ai fini della successiva assegnazione per la rimessa a coltura.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 marzo 2014

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631